**Messaggio**

**8075** 27 ottobre 2021 ISTITUZIONI

**Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 aprile 2021 presentata da Sabrina Aldi per il Gruppo della Lega dei Ticinesi "Emergenza terziario: introdurre l’obbligo di risiedere in Ticino"**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione, datata 12 aprile 2021, presentata, per il Gruppo della Lega dei Ticinesi, da Sabrina Aldi, con la quale ribadisce la richiesta all’Esecutivo cantonale di attuare un blocco sul rilascio di nuovi permessi G e, qualora non fosse possibile reperire manodopera indigena, per il settore pubblico e parapubblico, e più in generale per tutti quei settori che ricevono finanziamenti pubblici, chiede di introdurre l’obbligo di spostare il proprio domicilio in Ticino entro due anni dall’assunzione.

1. **PREMESSA**

A titolo introduttivo in merito alla tematica in oggetto, il Consiglio di Stato non può che ribadire quanto già indicato nelle proprie determinazioni relative alle precedenti risposte ad atti parlamentari su tematiche analoghe (cfr. mozione del 23 settembre 2013 dal titolo *"Frontalieri: crescita esponenziale insostenibile, moratoria dei "permessi G"*, risposta congiunta CdS dell’11 dicembre 2013 alle interrogazioni n. 219.12 dal titolo "*Blocco immediato del rilascio dei permessi "G", cosa ne pensa il Consiglio di Stato ?"* di Stefano Fraschina e n. 217.12 dal titolo *"Frontalieri: l'aumento preoccupa"* di Maruska Ortelli e messaggio CdS n. 7271 del 10 gennaio 2017, "Rapporto del Consig*lio di Stato sulla mozione 2 giugno 2014 presentata da Daniele Caverzasio e cofirmatari "Stop all'immigrazione di massa e riduzione della durata dei permessi G",* pag. 2, Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 29 aprile 2020 presentata per il Gruppo della Lega dei Ticinesi da Sabrina Aldi *“Stop al rilascio di nuovi permessi G”*).

In queste risposte si era messo in evidenza l’assoggettamento del diritto cantonale al diritto superiore, sia nazionale che internazionale. Per quanto attiene al diritto federale, in ossequio del principio derogatorio del diritto costituzionale federale (“derogatorische Kraft des Bundesrechts”) (cfr. Häfelin - Haller- Keller - Thurnherr, “Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 947, Zurigo 2016), nei campi dove la materia è già regolamentata a livello federale, al legislatore cantonale non rimane possibilità, nello specifico, di modificare quanto sancito nella “Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione” (LStrI; RS 142.20) e nelle relative Ordinanze (es. Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP); RS142.204). Lo stesso principio è applicabile nel diritto internazionale;

nella fattispecie in oggetto, ciò comporta che i Cantoni non hanno alcuna possibilità di adottare delle norme o delle misure discordanti con l’Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.612.681).

Infatti in virtù dell'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost; RS 101) *"la legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione".* Parimenti giusta l’art. 4 ALC *“il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’Allegato I ALC”.*

In aggiunta si osserva che la stessa problematica, era già stata proposta il 23 settembre 2013, quando due deputati avevano depositato la mozione, indicata in ingresso, dal titolo *"Frontalieri: crescita esponenziale insostenibile, moratoria dei "permessi G"*. Con la medesima già a suo tempo si era richiesto all’Esecutivo cantonale di introdurre una moratoria di 4 mesi sul rilascio dei permessi G e di adottare tutte le misure per ottenere un risultato. Parimenti, in subordine, si chiedeva di vincolare il rilascio del permesso G, previo accordo degli URC (integrazione disoccupati indigeni e/o all'obbligo di car sharing / car pooling / mobilità aziendale / abbonamento Arcobaleno). Alla stessa non venne dato alcun seguito. In effetti, essa risulta stralciata al 31 luglio 2015 (cfr. https://www4.ti.ch/ fileadmin/POTERI/GC/allegati/mozioni/pdf/MO983.pdf).

Non va infine dimenticato che nel luglio 2018, proprio al fine di favorire l’impiego di manodopera locale, a livello federale è stata introdotta una modifica legislativa mediante l’introduzione dell’art. 21a LStrI. Detto disposto prevede l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare agli URC i posti di lavoro vacanti in determinate categorie professionali.

Si osserva parimenti che in seguito alla presentazione di atti parlamentari elaborati dalla Commissione speciale “Prima i nostri” il Gran Consiglio ha adottato nel corso del 2018 una modifica di leggi di enti parastatali, introducendo la prescrizione secondo la quale le aziende coinvolte diano la precedenza, a parità di qualifiche, a persone residenti. Menzioniamo in proposito l’art. 8 cpv. 2 della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale (LEOC), l’art. 10a
cpv. 2 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT), gli artt. 6 cpv. 6 e
9 cpv. 3 Legge sul turismo (LTur), l’art. 10a cpv. 3 della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, l’art. 27 cpv. 5 della Legge sui trasporti pubblici (LTPub). Gli articoli citati stabiliscono che l’ente interessato nell’assunzione del personale, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Gli articoli appena menzionati attuano alcuni degli obiettivi sociali sanciti dall’art. 14 della Costituzione cantonale, in particolare l’art. 14 cpv. 1 lett. b (relativo all’attuazione del principio di preferenza degli Svizzeri), lett. j e k, poiché applicano il principio della preferenza indigena.

Reputiamo pertanto che con le norme già attualmente in vigore a livello di rapporto di impiego sia già istituita una preferenza per le persone residenti rispettivamente indigene.

1. **LE PUNTUALI RICHIESTE DELLA MOZIONE**

Qui di seguito rispondiamo alle puntuali richieste della mozione in oggetto.

1. **Blocco del rilascio dei permessi G**

In merito all’attuazione di un blocco sul rilascio dei permessi G, si ribadisce che detta richiesta presenta, come indicato nella premessa, delle problematiche ben precise rispettivamente dal canto legale e da quello costituzionale.

1. **Prevalenza della legislazione federale e internazionale** **nel settore del diritto degli stranieri**

Per le suindicate ragioni, dal lato della sua conformità dal punto di vista legale, si ripete che dal lato della concessione delle autorizzazioni di lavoro per frontalieri G, nell’ambito della legislazione degli stranieri, un blocco del rilascio dei permessi nel senso prospettato dai mozionanti è da ritenersi, a fronte del quadro giuridico attualmente in vigore, non concretizzabile e contrario al diritto superiore federale e internazionale (cfr. art. 121 Cost
e 4 ALC).

Difatti vi è da ricordare che, nel contesto della legislazione in materia di persone straniere, fa stato il principio derogatorio del diritto federale (“derogatorische Kraft des Bundesrechts”). Pertanto il compito di legiferare è di esclusiva competenza federale. Ciò è dimostrato dal fatto che, in Ticino, la relativa legge di applicazione della legge federale, nello specifico la legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
(cfr. LALSI; RL 143.100) precisa e mette in atto quanto è già stato sancito nel merito dalla LStrI.

1. **Eccezioni in cui un blocco del rilascio dei permessi è giustificato**

Una specie di blocco dei permessi potrebbe essere giustificato soltanto in casi eccezionali e attuato solo sulla scorta di una precisa base legale introdotta a livello federale. Ciò si avvera ad esempio quando si realizzano le condizioni per applicare la clausola dello stato di necessità. Questi presupposti sono stati riscontrati lo scorso anno quando, in conseguenza della crisi sanitaria COVID-19, era stata temporaneamente sospesa l’emissione di nuovi permessi per stranieri, salvo eccezioni giustificate da importanti interessi pubblici. Questa moratoria ha poi avuto fine l’8 giugno 2020, in conseguenza della modifica dell’Ordinanza II Covid-19, intervenuta il 27 maggio 2020 (cfr. art. 3a dell’Ordinanza 2 COVID-19” del 27 maggio 2020; RS 818.101.24). Di conseguenza l’attuazione di un blocco dell’emissione dei permessi è da considerarsi uno strumento di carattere eccezionale in casi particolari, ad esempio durante uno stato di calamità o di una crisi sanitaria, ma non è sostenibile a titolo generale in condizioni socio-politiche normali.

1. **Sostenibilità giuridica di un blocco sui permessi G**

In questo contesto è opportuno ricordare chela giustificabilità giuridica di un’azione contro il diritto federale e internazionale, davanti ai Tribunali nonché alle Autorità federali di riferimento, sarebbe difficilmente sostenibile da parte del Consiglio di Stato. Infatti la medesima porta con sé diverse problematiche, i cui effetti non sono prevedibili a priori. Difatti i Tribunali in uno Stato di diritto federale, quale è la Confederazione elvetica, sono tenuti ad ossequiare il principio della legalità e a seguire la giurisprudenza federale (TF) e internazionale (Corte CEDU) in maniera conforme. Di conseguenza non si può prevedere alcuna possibilità che i medesimi possano sostenere e giustificare l’applicazione, in sede ricorsuale, di un provvedimento di tale portata, come un blocco cantonale a livello di rilascio dei permessi per frontalieri G.

1. **Introduzione dell’obbligo di trasferire il proprio domicilio entro due anni ai titolari di permessi G**

Per quanto afferente alla concretizzazione di introdurre l’obbligo di trasferire il proprio domicilio in Ticino entro due anni dall’assunzione, per i titolari di permessi di lavoro per frontalieri G UE/AELS, qualora non fosse possibile reperire manodopera indigena, per il settore pubblico e parapubblico, e più in generale per tutti quei settori che ricevono finanziamenti pubblici, si rileva che pure detta richiesta comporta le stesse criticità giuridiche sia dal lato legale che da quello costituzionale poc’anzi evidenziate. A prescindere dal fatto che non si possono intavolare due regimi differenziati tra datori pubblici e privati, rileviamo che per quanto attiene al rapporto di pubblico impiego l’art. 3 cpv. 2 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) stabilisce che “a giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone”. La condizione qui introdotta - come brevemente spiegato nel messaggio
n. 4279 del 12 aprile 1994 concernente la LORD - si giustifica per motivi di opportunità e di principio: appare difatti opportuno poter esigere, in taluni casi, il domicilio nel Cantone o almeno in Svizzera. Tale facoltà risponde a concrete e giustificate esigenze di servizio, soprattutto in quelle fattispecie in cui l’entrata in servizio tempestiva risponde ad esigenze concrete ed inderogabili. Tale facoltà tuttavia, applicabile anche e soprattutto a cittadini svizzeri, risulta tuttavia come requisito nel bando di concorso pubblico e deve essere ossequiata almeno all’entrata in servizio. La richiesta qui in esame tuttavia va oltre la base legale succitata in quanto propone un obbligo di trasferire il proprio domicilio successivamente all’ottenimento del permesso “G” (due anni) in caso di nomina o incarico di un cittadino comunitario. Difettando la specifica base legale e assodato che i Cantoni non hanno alcuna possibilità di adottare delle norme o delle misure discordanti con l’Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC;
RS 0.142.612.681) la proposta risulta inattuabile.

**III. IMPATTO FINANZIARIO**

Per quanto afferente all’eventuale impatto finanziario delle misure proposte dai mozionanti, in caso di accoglimento della mozione, lo stesso non è attualmente quantificabile. In effetti, allo stato attuale, non è possibile accertare l’impatto di dette proposte sul personale dei settori coinvolti nell’ambito dell’Amministrazione cantonale. Ad esempio, per quanto afferente alla Sezione della popolazione (SP), per l’aspetto del rilascio o del rifiuto delle autorizzazioni di lavoro (permessi G), elemento quest’ultimo che comporterebbe un aggravio non indifferente nell’ambito delle procedure ricorsuali che ne potrebbero scaturire, non si è attualmente in grado di quantificare la conseguenza di una tale misura sulle sue maestranze e sui suoi movimenti finanziari. Ciò nemmeno per quanto riguarda la Sezione delle risorse umane e l’ambito delle assicurazioni sociali.

**IV. CONCLUSIONI**

In conclusione si osserva che, per i motivi sopra illustrati, le misure proposte dai mozionanti, di bloccare il rilascio dei permessi G e di imporre la trasformazione del permesso G in B, non appare attuabile, *in primis* dal lato giuridico, per le motivazioni su espresse in quanto collide con il diritto superiore federale interno (LStrI) e sovranazionale (ALC).

D’altro canto proporre una misura evidentemente in contrasto con il diritto superiore, appare difficilmente giustificabile a livello di legislativo cantonale e nei confronti dei Tribunali, preposti a giudicare la sua applicazione in caso di ricorso contro singole determinazioni.

Sulla scorta di quanto precede, invitiamo il Parlamento a respingere le richieste della mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 12 aprile 2021

**MOZIONE**

**Emergenza terziario: introdurre l’obbligo di risiedere in Ticino**

del 12 aprile 2021

Oltre all'emergenza Covid-19, in Ticino permane l'**emergenza occupazionale**, già presente prima della pandemia ma che rischierà di essere ancora più "violenta" e mietere più "vittime" nel periodo post pandemico.

L'ufficio federale di statistica dopo aver pubblicato una perdita di 10 mila posti di lavoro in Ticino (su 23 mila a livello federale) ha corretto i dati a “soli” **4 mila** posti di lavoro su **17 mila** impieghi persi su scala nazionale, ovvero il 23.5% dei posti di lavoro persi complessivamente, nonostante il Ticino abbia più o meno il 4% della popolazione della Svizzera!

Detto altrimenti, ben **un** posto di lavoro su **quattro** è stato perso in Ticino.

Non solo. A preoccupare nel nostro Cantone è soprattutto il **terziario**. Infatti, dei 3500 impieghi persi a livello nazionale nel terziario, il nostro Cantone ne ha persi ben **3100**, la stragrande maggioranza!

Questi dati dimostrano che, nel nostro Cantone più che altrove, c'è un **terziario** che **soffre** e che abbiamo una vera e propria **emergenza**. Non è poi possibile sottacere che ben 2900 posti di lavoro sono stati persi dalle **donne**, che oltre ad essere meno pagate, sono quindi anche le prime ad essere licenziate.

Già nel mese di aprile 2020, la Lega dei ticinesi ha chiesto un blocco del rilascio di nuovi permessi G proprio in vista della crisi occupazione già in essere ma che si sarebbe aggravata con la pandemia. Già allora si poneva l’accento sull’eccessiva dipendenza dalla manodopera estera e sulla pressione da sud. Mozione, purtroppo, non ancora evasa. Si ribadisce quindi la richiesta di **bloccare il rilascio di nuovi permessi G**.

Per quanto riguarda invece il settore pubblico e parapubblico, è fondamentale che venga applicata in maniera rigorosa la preferenza indigena e che non vengano più rilasciati nuovi permessi G. Qualora non si riuscisse a reperire sul nostro territorio mano d'opera qualificata e fosse necessario assumere personale frontaliero, con la presente mozione si chiede che venga introdotto **l’obbligo di trasferirsi in Ticino entro 2 anni dall'assunzione**. Questa imposizione andrebbe applicata oltre al settore pubblico cantonale, al settore sanitario (pubblico e non siccome finanziato dal meccanismo LAMal), alla SUPSI, ma anche alle aziende partecipate e, più in generale, a tutti quei settori finanziati dal pubblico o che ricevono aiuti pubblici.

In una crisi occupazionale senza precedenti, che tocca in maniera importante il terziario, è necessario avere il coraggio di prendere decisioni forti a tutela della nostra popolazione e dei nostri cittadini. Questa pandemia ha modificato gli assetti a livello mondiale e la libera circolazione è stata ripetutamente sospesa dalle altre nazioni per tutelare la salute. Ora, si tratta di fare la stessa cosa per salvare il nostro mercato del lavoro. Una misura come questa potrebbe rilanciare il mercato del lavoro, i consumi interni e risolvere il gravoso problema dello sfitto, ma sarebbe soprattutto una misura di equità per la popolazione ticinese.

**In conclusione si ribadisce la richiesta di attuare un blocco sul rilascio di nuovi permessi G. Qualora non fosse possibile reperire manodopera indigena, per il settore pubblico e parapubblico, e più in genere per tutti quei settori che ricevono finanziamenti pubblici, si chiede che venga introdotto l’obbligo di spostare il proprio domicilio in Ticino entro
2 anni dall’assunzione.**

Sabrina Aldi

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi